COMUNE DI CURTATONE
Prot.0022973 - 12.09.2013
CAT. VI CLASSE 8 PARTENZA

Città di Curtatone

Provincia di Mantova

Curtatone, lì 12 settembre 2013

R.O. N. 1605
Prot. n. _____ **del 12 settembre 2013**

IL SINDACO

Premesso che

- con la nota prot. n. 3238 del 17/01/2011 A.S.L. della provincia di Mantova in riferimento al parametro arsenico ha segnalato la presenza di diversi esiti di non conformità al D. Lgs. 31/2001 di campioni di acqua prelevati da pozzi privati ubicati nel territorio di 62 Comuni della provincia, ha segnalato la conformità al D. Lgs. 31/2001 dei campioni di acqua prelevati dalla locale rete del pubblico acquedotto e richiede al Comune di emettere ordinanza di allacciamento per gli utenti ubicati nelle zone servite dal pubblico acquedotto;
- con la nota prot. n. 13556 del 21/05/2013 A.S.L. della provincia di Mantova, congiuntamente alla Provincia di Mantova, hanno segnalato l'opportunità che tutti i 62 Comuni interessati dalla su richiamata presenza dell'arsenico emanino una apposita Ordinanza che preveda di imporre a tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile, secondo modalità ivi stabilite, fornisca indicazioni in ordine agli usi ammessi in funzione dei valori di concentrazione per il parametro arsenico riscontrati nell'acqua e individui le possibili modalità con le quali i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possano rifornirsi di acqua potabile;

Richiamati

- il Regolamento Locale d'Igiene tipo, approvato con Deliberazioni della Giunta Regionale n°49784 del 28/03/1985 e n°52097 del 07/05/1985 che al Titolo III -Cap. 4 punto 3.4.73, aggiornato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/45266 del 25 luglio 1989, stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti" ed al punto 3.4.74 stabilisce in particolare che "Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto .... Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dal Responsabile del Servizio n.1";
- il Regolamento Regionale 24/03/2006 n°2, approvato con D.C.R. n.VIII/138 del 14/03/2006, che all'art. 3 c.1 stabilisce che "L'uso delle acque superficiali e sotterranee definite pubbliche... è soggetto al regime di concessione di cui al titolo II del presente regolamento, fatta eccezione dell'uso di cui all'art. 4", e all'art. 4 c. 5 stabilisce, in riferimento ai pozzi privati ad uso domestico, che "In ogni caso l'uso potabile è consentito solo ove non sia possibile usufruire del locale servizio idrico d'acquedotto e solo previa comunicazione da parte dell'utente alla competente autorità sanitaria al fine di consentire l'esercizio dei poteri di controllo delle caratteristiche qualitative dell'acqua nel rispetto del D. Lgs. 31/2001";

tutto ciò premesso

Ritenuto

opportuno emanare apposita ordinanza al fine di invitare i proprietari ed i titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, a verificare la concentrazione del parametro arsenico presente nell'acqua del pozzo privato utilizzato a scopo idropotabile, nonché di consentire agli stessi di disporre di una idonea fonte

autonoma di approvvigionamento dalla quale rifornirsi di acqua potabile in caso di necessità, nell'attesa della realizzazione del pubblico servizio di acquedotto;

Visti:

- il D. Lgs. 31/2001;
- l'art. 50, C. 5, lettera d del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" secondo il quale "*in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

ORDINA

A tutti i proprietari o titolari di diritti reali dei fabbricati adibiti ad uso abitativo e produttivo, situati in zone non servite da acquedotto, di procedere al controllo del valore del parametro arsenico dell'acqua proveniente dai pozzi utilizzati a scopo idropotabile.

Al fine di valutare eventuali "fluttuazioni stagionali" della concentrazione dell'arsenico nell'acqua captata e poter quindi meglio caratterizzarne la sicurezza, l'analisi dovrà essere effettuata una prima volta nel periodo estivo (dal 20 giugno al 21 settembre) ed essere quindi ripetuta anche nel periodo invernale (dal 20 dicembre al 20 marzo).

INFORMA

Per l'esecuzione dei controlli il Comune ha ottenuto apposita disponibilità del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato T.E.A. Acque s.r.l., mediante nota pervenuta con prot. n°22189 del 31/08/2013, ad effettuare le analisi al costo concordato ed agevolato di euro 14,00 + IVA (per il solo arsenico). Il Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato ha altresì accordato la propria disponibilità per fornire anche il servizio di campionamento al costo aggiuntivo di € 25,00 + IVA.

Sarà comunque possibile effettuare i controlli presso altri laboratori di analisi specializzati (accreditati/certificati) che dovranno comunque provvedere anche all'esecuzione del prelievo.

I referti analitici, e le relative attestazioni di conformità del valore del parametro arsenico rispetto al limite previsto dal D.lgs.31/2001, dovranno essere trasmessi all'Ufficio Tecnico Comunale.

Si precisa che, in base agli accordi presi nell'ambito della convezione di cui sopra, ricorrendo al laboratorio del Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, la trasmissione dei referti sarà effettuata direttamente a cura del laboratorio.

Qualora - in entrambe le analisi effettuate - il valore del parametro arsenico rientri nel limite di 10 microgrammi/litro non sarà necessario adottare particolari accorgimenti e precauzioni per l'utilizzo a scopo potabile.

Qualora - in almeno una delle analisi effettuate - il valore del parametro arsenico superi il limite di 10 microgrammi/litro ci si dovrà attenere alle indicazioni riportate nella seguente tabella (predisposta sulla base delle più recenti informazioni messe a disposizione dall'Istituto Superiore di Sanità).

	USI CONSENTITI	USI NON CONSENTITI
Tra 11 e 50 µg/L	Tutte le operazioni di igiene personale (incluso lavaggio denti) Tutte le operazioni di igiene domestica Preparazione di alimenti in cui l'acqua: non sia ingrediente significativo (piccole quantità) sia a contatto con l'alimento per tempi ridotti e venga per la gran parte rimossa dalla superficie degli alimenti (es. lavaggio e asciugatura frutta e verdura, etc.)	Bere Cottura e ricostituzione di alimenti in cui l'acqua: sia ingrediente significativo (es. brodi, tè, caffè, bevande) sia a contatto con l'alimento per tempi prolungati (es. cottura pasta e riso, reidratazione, salamoie, etc.)
Più di 50 µg/L	Tutte le operazioni di igiene domestica Le operazioni di igiene personale escluso lavaggio denti	Bere Preparazione di tutti gli alimenti

Il rispetto della presente ordinanza sarà verificato mediante un'apposita attività di controllo che prevede l'incrocio dei dati già in possesso degli uffici comunali con quelli forniti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato.

INFORMA ALTRESI'

che i cittadini che non hanno a disposizione una idonea fonte autonoma di approvvigionamento possono rifornirsi di acqua potabile presso le fontane comunali pubbliche collocate nelle seguenti aree/vie:

- Piazza Lombardelli in Frazione Buscoldo,
- Via Dante Alighieri in Frazione Eremo,
- Via Cantarana angolo Piazzale Santuario in Frazione Grazie,
- Via Montello – Parco Arcobaleno in Frazione Levata,
- Via Roda in Frazione Montanara,
- Piazza Medaglie D'Oro in Frazione San Silvestro.

Dispone

- di dare informazione della presente Ordinanza Sindacale alla Cittadinanza,
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo Pretorio Comunale,
- la pubblicazione della presente ordinanza sul profilo internet dell'Amministrazione all'indirizzo www.curtatone.it.

Dispone l'invio di una copia della stessa:

- all'ASL di Mantova,
- all'Ufficio Territoriale del Governo per opportuna conoscenza,
- all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Mantova,
- alla Provincia di Mantova,
- a T.E.A. Acque s.r.l. in qualità di gestore ed erogatore del servizio di Pubblico Acquedotto,
- al Comando di Polizia Locale.

***Si avverte* che**:

- Ai sensi dell'art. 3, comma 4°, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, contro la presente ordinanza è ammesso, entro il termine di giorni 60 dalla data della notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo di Brescia, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di notifica (D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971).
- La mancata osservanza della presente Ordinanza prefigura una violazione alle leggi vigenti e che in caso di inadempienza sarà punita ai sensi dell'Art. 650 del vigente Codice Penale.
- È incaricato della esecuzione della presente Ordinanza la Polizia Locale.

IL SINDACO
Dott. Antonio Badolato